

CODACONS

Sede legale ROMA viale G.Mazzini 73 Tel. 06.3725809 Fax 06.3701709 cap 00195 e.mail: info@codacons.it
www.codacons.it



PROMOTORE DI CASPER
COMITATO CONTRO LE SPECULAZIONI ED IL RISPARMIO

Spett.le

Commissione Finanze

C/ SENATO DELLA REPUBBLICA

Piazza dei Caprettari n. 79

00186 Roma

6CommCU@senato.it

mauromaria.marino@senato.it

Fax 06 67063662

Osservazioni del Codacons sul decreto-legge n. 59 recante disposizioni in materia di misure in favore degli investitori in banche in liquidazione.

Audizione del 17 maggio 2016.

Spett.le Commissione,

il Codacons intende presentare le seguenti osservazioni in merito alle norme relative ai rimborsi automatici e alla procedura arbitrale previsti dagli art. 8 - 10 del D.L. 59/2016.

1) Il Codacons ritiene discriminatori i requisiti di cui all'art. 1, lett. a) e b) inerenti i limiti del patrimonio mobiliare inferiore a 100.000 euro e il reddito lordo inferiore a 35.000 euro.

Tale disposizione esclude dal rimborso automatico coloro che abbiano, ad esempio, un reddito leggermente superiore ai 35.000 euro ma che in realtà sono stati comunque soggetti di quella che il governo stesso, nel suo comunicato stampa ufficiale, definisce come "vendita impropria di prodotti finanziari"

<http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-115/4604>).

E' evidente che, se c'è stata quella che la scrivente Associazione ha definito sempre come una "mega truffa" - e il fatto stesso che vengano previsti rimborsi automatici lo conferma - il rimborso deve essere previsto senza limiti restrittivi di reddito. Non si può, in altre parole, affermare il principio della debenza del rimborso e poi porre uno sbarramento discriminatorio per chi non possiede i requisiti previsti e che appaiono del tutto slegati da ogni *ratio* logica.

2) Limiti temporali alla presentazione dell'istanza di rimborso automatico ex art. 6.

Tale disposizione prevede che l'istanza per il rimborso automatico debba essere presentata, a **pena di decadenza**, entro 4 mesi dalla data di conversione in legge del decreto. Al successivo comma 7) è previsto che all'istanza debbano essere allegati: a) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari, b) i moduli di sottoscrizione o ordini di acquisto; c) attestazione degli ordini. Orbene, in moltissimi casi, per non dire nella stragrande maggioranza dei casi, il consumatore bancario **NON POSSIEDE** tale documentazione o non la possiede tutta. Cosa accade in questo caso? L'utente, a causa di un comportamento illegittimo della banca che non produce o non produce in tempo la documentazione richiesta, rimane fuori dalla possibilità di ottenere il rimborso? E' evidente che tale disposizione richiede un adempimento che, non essendo dipendente totalmente dall'istante, ma comportando la necessaria (e dubbia) collaborazione della banca (che, peraltro, potrebbe anche **NON REPERIRE** la documentazione), appare illogico ed ingiusto. Si ritiene, pertanto, di fondamentale importanza, modificare tale disposizione, specificando in particolare la prassi da seguire nel caso in cui la documentazione non sia reperibile.

3) Il comma 10 prevede la possibilità, per chi non abbia presentato la domanda per il rimborso automatico, **in alternativa**, di ricorrere alla procedura arbitrale. In merito si rileva come manchi del tutto la previsione del caso in cui si sia presentata l'istanza ma questa non sia stata accolta, oppure il caso, segnalato al punto

precedente, in cui la documentazione da allegare non sia reperibile e la richiesta, pertanto, impresentabile. In tali casi si rimarrebbe fuori dalla possibilità di ricorrere all'arbitrato. Si segnala, dunque, la necessità di apportare modifiche a questo capo del decreto in sede di conversione, al fine di non discriminare coloro i quali si dovessero trovare nelle suddette fattispecie.

4) Inoltre, la procedura arbitrale non è regolata da alcuna disposizione, neanche in via generica, e ancora non sono stati emanati i decreti attuativi previsti dalla legge di stabilità. Ciò è ancora più grave se si considera che il comma 10) prevede che "l'attivazione della procedura arbitrale preclude la possibilità di esperire la procedura di cui ai commi da 1 a 9. Questo significa che colui che possenga i requisiti per accedere al rimborso automatico, non ha la possibilità di valutare con cognizione di causa (visti anche i limiti temporali di cui al punto 2 e la relativa decadenza) se presentare istanza per il rimborso automatico all'80% oppure presentare domanda di accesso all'arbitrato, a condizioni magari più favorevoli (rimborso del 100%?).

Tanto considerato, il Codacons presenta

formalmente istanza

alla Commissione Finanze/Senato della Repubblica affinché tenga conto, nell'audizione del 17 maggio 2016 di cui all'oggetto, delle osservazioni esposte, al fine di provvedere in relazione ad esse e proporre le opportune modifiche in sede di conversione in legge del decreto.

Distinti saluti

Avv. Giuseppe Ursini, Rappresentante legale CODACONS

